



Repertorio n. 70875 Raccolta n. 45874

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"ENERTRONICA SANTERNO S.P.A."

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno trenta giugno duemilaventuno, alle ore 15.35.

In Imola, Via Quarto n. 4.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,
è comparso

- NARDI Vito, nato a Napoli il giorno 14 febbraio 1968, domiciliato ove infra per la carica.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**Enertronica Santerno S.p.A.**", con sede in Castel Guelfo di Bologna (BO), via Della Concia n. 7, con capitale sociale deliberato per euro 28.726.563,40 (ventottomilionisettecentoventiseimilacinquecentosessantatré virgola quaranta), sottoscritto e versato per euro 785.035,60 (settecentottantacinquemilatrentacinque virgola sessanta), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 05151831210, R.E.A. numero BO-536234, società quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., mi richiede di redigere il verbale di assemblea dei soci di detta società, limitatamente alla parte straordinaria, essendo quella ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

A norma dell'art. 15 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea essa parte comparente, la quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**");

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo, giorno e ora, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima in data 29 giugno 2021, mediante avviso pubblicato su "Il Sole 24 ore" del giorno 12 giugno 2021;

- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste d'integrazione dello stesso;

- sono presenti i soci risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto **sub A**), portatori di n. 2.932.860 (duemilioninovecentotrentaduemilaottocentosessanta) azioni sulle complessive n. 7.850.356 (settemilionioctocentocinquantamilatrecentocinquantasei) azioni che costituiscono il capitale sociale, rappresentanti il 37,31% (trentasette virgola trentuno per cento) del

Reg.to a Bologna
il 08/07/2021
n. 34980
Serie 1T
euro 356,00

capitale stesso, stante quanto in appresso precisato;

- i nominativi dei partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero di azioni, per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), risultano dall'elenco presenze sopra allegato, mentre le certificazioni rilasciate dagli intermediari unitamente alle deleghe per l'intervento in assemblea verranno conservate agli atti della società;
- non è stato effettuato alcun deposito delle azioni prima della presente assemblea, essendo le stesse dematerializzate;
- la società è titolare di n. 92.051 (novantaduemilacinquantuno) azioni proprie, che, ai sensi dell'art. 2357 *ter*, comma 2, cod. civ., sono computate ai fini del calcolo dei quozienti costitutivo e deliberativo, ma con diritto di voto sospeso;
- si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- come consentito dall'art. 14 dello statuto sociale, l'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione;
- i mezzi di telecomunicazione in uso garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio dei diritti di voto;
- è presente il Consiglio di amministrazione, nelle persone dei componenti risultanti dall'elenco presenze sopra allegato;
- è presente il Collegio sindacale, nelle persone dei componenti risultanti dall'elenco presenze sopra allegato;
- il Consiglio di Amministrazione ha redatto una Relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pubblicata in data 3 giugno 2021 sul sito internet della società e depositata in forma cartacea presso la sede sociale, relazione che si allega al presente atto **sub B)** e che, con il consenso dei presenti, il Presidente propone di ometterne la lettura.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e dell'art. 2368, comma 2, cod. civ. e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica statuto sociale per adeguamento alla normativa vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prima di iniziare la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che:

- in conformità a quanto previsto dall'art. 18 dello statuto sociale ai sensi del quale sono attribuite alla competenza

del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, con deliberazione dello stesso Consiglio di Amministrazione verbalizzata con atto a mio rogito in data 23 giugno 2021, n. 70756/45796 di rep., registrato a Bologna in data 24 giugno 2021, n. 31898, la Società ha deliberato, tra l'altro, la modifica degli artt. 11 e 13 dello statuto sociale rubricati "OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti" e "Modalità di convocazione";

- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, sono esclusivamente:

1. NTS S.p.A. con sede in Frosinone, via Della Dogana n. 10, con capitale sociale di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone - Latina 06176801212, R.E.A. numero FR-198007.

Prende la parola il socio NTS S.p.A. il quale dichiara che, in relazione a quanto indicato nella documentazione rilasciata dalle Banche Depositarie (MPS, Unicredit e Finnat) in merito al numero di azioni Enertronica Santerno S.p.A. possedute alla data del 24 giugno 2021, la NTS S.p.A. ha sottoscritto un contratto di vendita di n. 300.000 (trecentomila) azioni in data 6 giugno 2019. Il contratto, valido ed efficace, non è stato ancora completamente eseguito, per motivi tecnici non imputabili alla NTS S.p.A. se non per n. 64.500 (sessantaquattromilacinquecento) azioni. Pertanto, NTS S.p.A. è titolare di un numero inferiore di azioni rispetto a quanto indicato dalle Banche Depositarie. Tanto precisato, NTS S.p.A. dichiara che il numero totale di azioni di cui ha effettiva titolarità, e per le quali può esercitare il relativo diritto di voto, è ad oggi pari a n. 2.544.386 (duemilionicinquecentoquarantaquattromilatrecentottantasei), corrispondente al 32,41% (trentadue virgola quarantuno per cento) del capitale sociale, e non a 2.779.886 (duemilionisettescentosettantanovemilaottocentottantasei) azioni come riportato nella documentazione rilasciata dalle Banche Depositarie.

A questo punto il Presidente, premesso che, in qualità di Presidente dell'assemblea, si riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, comunica che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi

stessi.

Le votazioni saranno effettuate verbalmente con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

A questo punto il Presidente invita i presenti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione, a norma di legge, del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno e, passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, espone le ragioni che consigliano di:

- modificare l'art. 6 dello statuto sociale (Capitale sociale) in quanto, il nuovo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile prevede anche per le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione la facoltà di escludere il diritto di opzione in statuto, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e il che Consiglio di Amministrazione pubblici una relazione da cui emergano le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, oggetto di pubblicità secondo quanto previsto ai sensi della medesima disposizione. Al fine di recepire la modifica normativa di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, così da avere la possibilità di adottare modifiche del capitale sociale con modalità di minore complessità, al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o della realizzazione di operazioni straordinarie di acquisizione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura, lo stesso Presidente propone di aggiungere dopo il secondo comma dell'art. 6 dello statuto il seguente comma: "*In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile.*";

- modificare l'art. 14 dello statuto sociale (Diritto di intervento e diritto di voto) al fine di garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle adunanze assembleari, nel caso in cui esse siano tenute mediante mezzi di telecomunicazione, prevedendo che Presidente e

Segretario non debbano necessariamente trovarsi nello stesso luogo, come ritenuto *inter alia* dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano - Commissione Società, "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/20) [11 marzo 2020]" e al fine di adeguare lo statuto all'art. 83-duodecies D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019, che stabilisce in linea generale la possibilità di effettuare l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, mentre non è prevista la possibilità di diniego della comunicazione da parte degli azionisti. In particolare, lo stesso Presidente propone di sostituire integralmente il testo dell'art. 14 dello statuto con il seguente nuovo testo:

"Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti, cui spetta il diritto di voto. Ogni azione dà diritto a un voto.

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.

Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere i propri compiti;

- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del codice civile) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti. La società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno lo 0,5% (zero virgola cinque per

cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.";

- modificare l'art. 18 dello statuto sociale (Organo amministrativo) al fine di adeguarlo a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia al fine di prevedere anche statutariamente il possesso in capo a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dei requisiti di onorabilità, nonché in capo ad almeno un amministratore dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Infine, si propone di prevedere, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che gli amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser della Società. Lo stesso Presidente propone, pertanto, di sostituire integralmente il testo del secondo comma dell'art. 18 dello statuto con il seguente nuovo testo: "*I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.*", e di aggiungere nell'undicesimo comma dello stesso art. 18 dello statuto il seguente testo: "*nonché una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società.*";

- modificare l'art. 22 dello statuto sociale (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) al fine di garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle adunanze consiliari prevedendo che Presidente e Segretario non debbano trovarsi necessariamente nello stesso luogo, coerentemente con quanto disposto per le assemblee dall'art. 106 d.l. 18/2020 nel contesto della crisi pandemica da Covid-19, applicabile anche al Consiglio di Amministrazione come ritenuto *inter alia* dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano - Commissione Società, "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/20) [11 marzo 2020]". In particolare, lo stesso Presidente propone di

sostituire integralmente il testo dell'ultimo comma dell'art. 22 dello statuto con il seguente nuovo testo: "*Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante della riunione stessa.*";

- modificare l'art. 26 dello statuto sociale (Collegio Sindacale) al fine di adeguarlo a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia in ordine ai requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti del Collegio Sindacale. A tal proposito, lo stesso Presidente propone di sostituire integralmente il testo del primo comma dell'art. 26 dello statuto con il seguente nuovo testo: "*Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'oggetto sociale del presente Statuto. I Sindaci sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale esercita il controllo interno ai sensi di legge. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione legale incaricata di effettuare la revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.*".

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione, mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, con il voto favorevole del 37,31% (trentasette virgola trentuno per cento) del capitale sociale, contrari: nessuno; astenuti: nessuno; raggiunto il *quorum* di cui all'art. 16 dello statuto sociale

delibera

- 1) di modificare gli artt. 6, 14, 18, 22 e 26 dello statuto sociale come sopra proposto dal Presidente;
- 2) di approvare il nuovo testo di statuto sociale portante le modifiche testè approvate.

Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel

senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16.00.

La parte comparente mi consegna lo statuto sociale così come aggiornato, che si allega al presente atto **sub C**).

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto, di cui i tributi e le anticipazioni si stimano in complessivi euro 457,10 (quattrocentocinquantesette virgola dieci), sono a carico della società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su tre fogli per nove pagine.

Sottoscritto alle ore 16.00.

F.ti Vito Nardi - FEDERICO TASSINARI

DEPOSITI RICEVUTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' ENERTRONICA SANTERNO S.P.A. DEL 29/06/2021 - ORE 15:30

IT00004887409

Intern.	N. Progr.	Ragione Sociale	N. Azioni	%
SGSS	01104450	NTS S.P.A.	1.842.400	23,469
BANCA FINNAT	00001792	NTS S.P.A.	551.700	7,028
MONTE PASCHI	00000267	TRUST SEVEN PLOCCO	388.474	4,948
BANCA FINNAT	00001791	NTS S.P.A.	335.300	4,271
MONTE PASCHI	00000268	NTS S.P.A.	50.486	0,643

*vincolo di pegno a favore di Carraro S.p.A. con diritto di voto
in capo a Nts S.p.A.

3.168.360

40,359

Totale Depositi
Totale Azionisti

4
3

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOME	CARICA	FIRMA
NARDI Vito	Presidente del CdA	
GINOLFI Pierluigi	Consigliere	AUDIOCONFERENZA
PEDICONI Giovanni	Consigliere	VIDEOCONFERENZA
DE CARLO Edoardo	Consigliere	VIDEO CONFERENZA
PLOCCO Paolo	Consigliere	VIDEOCONFERENZA

COLLEGIO SINDACALE

NOME	CARICA	FIRMA
FERRANTE Maurizio	Presidente	AUDIOCONFERENZA
TURBUBO AGOSTINO	Sindaco	AUDIOCONFERENZA
TALLINI MARZO	Sindaco	AUDIOCONFERENZA



Allegato B) al N. 20875/45874 di Rep.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI
CUI AL PUNTO N. 1 DI PARTE STRAORDINARIA ALL'ORDINE DEL GIORNO

h

Arborel

- 1. Modifica degli artt. 6 (Capitale sociale), 11 (OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti), 13 (Modalità di convocazione), 14 (Diritto di intervento e diritto di voto), 18 (Organo amministrativo), 22 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 26 (Collegio sindacale) dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 03 giugno 2021 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

In particolare, la presente Relazione è stata redatta per illustrare la proposta di modifica dello statuto sociale al fine di adeguarlo ad alcune recenti novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana S.p.A. nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a recepire entro il 30 giugno 2021.

In particolare, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate.

Art. 6 (Capitale sociale), il nuovo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile prevede anche per le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione la facoltà di escludere il diritto di opzione in statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e il che Consiglio di Amministrazione pubblichi una relazione da cui emergano le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, oggetto di pubblicità secondo quanto previsto ai sensi della medesima disposizione.

Si propone di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale al fine di recepire la modifica normativa di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, così da avere la possibilità di adottare modifiche del capitale sociale con modalità di minore complessità, al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o della realizzazione di operazioni straordinarie di acquisizione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura.

Art. 11 (OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti), si propone di adeguare l'articolo 11 dello Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l'obbligo di inserire a statuto le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia.

A tal proposito, si precisa che tal modifica sarà effettuata mediante specifico Consiglio di Amministrazione notarile, chiamato a votare con le maggioranze di legge sulle modifiche proposte, in considerazione del fatto che le stesse sono volte al necessario allineamento dello Statuto (ex art. 18 ultimo comma) a inderogabili disposizioni previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia da recepire entro il 30 giugno 2021.

Art. 13 (Modalità di convocazione), si prevede di modificare l'art. 13 al fine di allineare la clausola relativa al

quorum applicabile alle delibere suscettibili di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia a quanto previsto dal novellato Regolamento Emittenti AIM Italia. La modifica dello statuto è volta ad adeguare lo stesso a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l'obbligo di inserire a statuto le previsioni in tema di revoca della ammissione alle negoziazioni nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia.

14 (Diritto di intervento e diritto di voto), ai fini di garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle adunanze assembleari, nel caso in cui esse siano tenute mediante mezzi di telecomunicazione, si prevede che non necessariamente Presidente e Segretario debbano trovarsi nello stesso luogo, come ritenuto *inter alia* dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Società, “*Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/20) [11 marzo 2020]*”.

L'ulteriore modifica è volta ad adeguare lo statuto con l'art. 83-*duodecies* d. lgs. 58/1998 (“TUF”), come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019, che stabilisce in linea generale la possibilità di effettuare l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, mentre non è prevista la possibilità di diniego della comunicazione da parte degli azionisti.

Art. 18 (Organo amministrativo), si propone di adeguare l'articolo 18 dello Statuto a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia al fine di prevedere anche statutariamente il possesso in capo a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dei requisiti di onorabilità, nonché in capo ad almeno un amministratore dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Infine, si propone di prevedere, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che gli amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dal *Nominated Adviser* della Società.

Art. 22 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) ai fini di una maggiore flessibilità nella gestione delle adunanze consiliari si prevede che non necessariamente Presidente e Segretario debbano trovarsi nello stesso luogo, coerentemente con quanto disposto per le assemblee dall'art. 106 d. l. 18/2020 nel contesto della crisi pandemica da Covid-19, applicabile anche al Consiglio di Amministrazione come ritenuto *inter alia* dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Società, “*Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/20) [11 marzo 2020]*”.

Art. 26 (Collegio Sindacale), è stato adeguato l'articolo 26 dello Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia in ordine ai requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti del Collegio Sindacale.

Si ritiene che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso agli Azionisti che non hanno concorso all'assunzione della deliberazione, posto che le stesse non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ..

Proposta di deliberazione



Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Enertronica Santerno S.p.A.,

- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e che la modifica dell'Art. 11 (OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti), dello Statuto è stata effettuata mediante specifico Consiglio di Amministrazione notarile, chiamato a votare con le maggioranze di legge sulle modifiche proposte, in considerazione del fatto che le stesse sono volte al necessario allineamento dello Statuto (ex art. 18 ultimo comma) a inderogabili disposizioni previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia.*

DELIBERA

- *di modificare gli artt. 6 (Capitale sociale), 13 (Modalità di convocazione), 14 (Diritto di intervento e diritto di voto), 18 (Organo amministrativo), 22 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 26 (Collegio sindacale) dello statuto sociale, come risulta dal testo di statuto allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato, anche al fine di adeguare lo statuto sociale a nuove disposizioni normative e del Regolamento Emittenti AIM Italia;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, conferendo ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime".*

03.06.2021

Enertronica Santerno S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Allegato C 1 al N. 70825/45794 di Rep.



Studio Notarile
Tassinari & Damascelli

STATUTO	
Titolo I	
Denominazione - Sede - Durata - Oggetto	
Art. 1	
Denominazione	
E' costituita la Società per Azioni denominata "Enertronica Santerno S.p.A."	
La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.	
Art. 2	
Sede	
La Società ha sede in Castel Guelfo di Bologna (BO). Con delibere dell'organo amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, dipendenze, filiali, succursali.	
Art. 3	
Domiciliazione	
Il domicilio di ciascun Socio, Amministratore, Sindaco e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.	
Art. 4	
Durata	
La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).	
Art. 5	
Oggetto	
La società ha per oggetto l'attività di studio, ricerca, sviluppo, progettazione, realizzazione, revisione, installazione, gestione, manutenzione e vendita di impianti, macchinari, attrezzature, tecnologie, Know How, brevetti nei settori energetico ed elettromeccanico. Rientrano nell'oggetto sociale, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività:	
- presentazione alle imprese ad alle pubbliche amministrazioni di servizi di consulenza energetica tipici delle E.S.C.O. (Energy Service Companies) tra cui: diagnosi energetica; studio di fattibilità, progettazione e realizzazione di interventi mirati al risparmio energetico; progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative e/o rinnovabili; progettazione e realizzazione di componenti e/o prodotti mirati al risparmio energetico per applicazioni nei settori civili ed industriali, tra cui lampade ad efficientamento energetico (LED); servizi di consulenza economica e finanziaria per attività di FTT (Finanziamento Tramite Terzi) o Project Financing nel settore del risparmio energetico. Offerta di servizi integrati per la	

realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria assimilabili ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;

- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di energia elettrica e gas e la relativa attività di trading sui mercati internazionali;
- ideazione e project management di sistemi di automazione industriale, building automation e controllo di processo;
- ideazione, realizzazione ed ottimizzazione di sistemi elettronici ed in particolare di elettronica di potenza;
- ideazione, collaudo e realizzazione di prototipi e preserie di circuiti elettronici, di apparecchiature e sistemi elettronici;
- servizi di realizzazione, ottimizzazione ed ingegnerizzazione di disegni elettronici ed elettrici con utilizzo di strumenti cad/cam;
- servizi di programmazione di componenti elettronici, microcontrollori, microprocessori, ecc.;
- ideazione, integrazione, realizzazione, installazione di sistemi e di reti informatiche locali o distribuite;
- servizi di ideazione, integrazione, realizzazione, ingegnerizzazione di software e firmware;
- la commercializzazione, anche per conto terzi, di tutti i prodotti sopraindicati;
- prestazione alle imprese di servizi e consulenza organizzativa e direzionale, di marketing e politiche di vendita, di controllo gestionale e della produzione, di pianificazione, di elaborazione dati;
- corsi per la formazione e addestramento professionale, anche quadri e dirigenti di impresa;
- attività di produzione e commercializzazione di software;
- la costruzione e l'esercizio di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato per la lavorazione del ferro e dei metalli; per la carpenteria metallica pesante e leggera;
- attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti; nonché la costruzione di apparecchi per la produzione di energia alternativa. La società potrà compiere ogni attività o affare connessi con gli scopi sociali, sia in via diretta che in via indiretta, sia attraverso la creazione e/o l'esercizio di imprese di servizio, di attività commerciali e finanziarie, sia attraverso l'assunzione di partecipazioni, anche azionarie, in imprese, Società, in raggruppamenti, in associazioni, anche temporanee di imprese, in consorzi e iniziative comunque strutturate aventi oggetto sociale analogo, affine o complementare.

La Società potrà partecipare a Società di persone previa delibera dell'assemblea ordinaria dei soci. Sono comunque

escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, ipotecarie, mobiliari, immobiliari e locative, ivi compresa l'accettazione e il rilascio di avalli, di fidejussioni o di altre garanzie a terzi, ed anche per obbligazioni contratte da terzi, che siano comunque connesse con l'oggetto sociale. La società può accedere ai finanziamenti ed agevolazioni previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali.

Titolo II

Capitale Sociale - Azioni - Conferimenti - Aumenti di capitale

Art. 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 785.035,60 (settecentottantacinquemilatrentacinque virgola sessanta) suddiviso in n. 7.850.356 (settemilioniottocentocinquantamilatrecentocinquantasei)

azioni prive del valore nominale. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile può essere attribuito ai soci un numero di azioni non proporzionale ai conferimenti.

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile.

In data 28 luglio 2017 l'assemblea straordinaria ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario denominato "Enertronica Convertibile 2017-2022" per un importo complessivo massimo di Euro 16.000.200 (sedecimilioniduecento) e costituito da n. 2.963 (duemilanovecentosessantatré) obbligazioni con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile. Conseguentemente è stato deliberato un aumento di capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, esclusivamente a servizio della conversione del prestito obbligazionario, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 16.000.200 (sedecimilioniduecento), inclusivo di sovrapprezzo, restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio e, comunque, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2022.

L'Assemblea degli azionisti in data 27 aprile 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443, cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il quarto anniversario dalla data della delibera, per un ammontare pari a 5.000.000 (cinquemilioni), mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del codice civile.

L'Assemblea del 21 ottobre 2020 in sede straordinaria ha inoltre deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 529.478,40 (cinquecentoventinovemilaquattrocentosettantotto virgola quaranta), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 5.294.784

(cinquemilioniduecentonovantaquattromilasettecentoottantaquattro) azioni ordinarie da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant Enertronica 2018-2023" in ragione di 1 (una) azione di compendio per ogni n. 1 (un) warrant esercitato, con termine finale di sottoscrizione al 24 marzo 2023.

L'Assemblea degli azionisti in data 21 ottobre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), compreso sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 20.000.000 (ventimilioni) di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli Azionisti della Società, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da eseguirsi entro il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue). Qualora entro il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue) l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine, conformemente a quanto previsto dall'art. 2439, comma 2 del codice civile. L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha inoltre deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:

- a) definire in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale;
- b) determinare - in conseguenza di quanto previsto sub a) - il numero massimo delle azioni di nuova emissione, il rapporto di emissione e il prezzo di emissione (inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo), facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate, tenendo altresì conto della prassi di mercato. I termini e le condizioni del prospettato Aumento di Capitale,

ivi incluso il prezzo di emissione, si misureranno con la peculiare congiuntura che interessano la Società e il mercato in generale in questo delicato momento storico e non potranno non tenere conto, tra l'altro, della elevata volatilità dei mercati, della bassa liquidità che caratterizza il titolo azionario della Società e dell'eventuale andamento al ribasso nei corsi di borsa. Il Consiglio di Amministrazione dovrà, quindi, nel rispetto dei requisiti di legge, individuare un prezzo che tenga conto degli elementi che precedono e che potrà attestarsi anche al di sotto della parità contabile implicita delle azioni della Società al momento dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale, fermo restando che sarà consentito agli aventi diritto di sottoscrivere i diritti di opzione e l'eventuale inoptato anche mediante compensazione con eventuali crediti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Società;

c) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale e, in particolare, per l'avvio dell'offerta dei diritti in opzione e la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati, per almeno due sedute presso AIM Italia, nonché procedere al collocamento presso soci o terzi delle azioni residue al termine dell'offerta in borsa, anche fuori mercato, a un prezzo non inferiore al collocamento in opzione, entro il termine finale del 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue). Infine, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al proprio Presidente, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a negoziazione su AIM Italia delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario od opportuno;

b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente

richieste dalle Autorità competenti e quindi incluso il potere di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità della deliberazione stessa, ivi comprese a titolo meramente indicativo e non esaustivo le attestazioni prescritte dall'art. 2444 cod. civ., nonché il deposito nel Registro delle Imprese del testo aggiornato dello Statuto sociale, ai sensi dell'art. 2436 cod. civ., modificando la cifra del capitale sottoscritto e del numero delle azioni, nonché sopprimendo la relativa clausola transitoria come sopra aggiunta, una volta integralmente eseguito l'aumento di capitale o decorso il suo termine finale di sottoscrizione;

c) incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per la gestione degli eventuali resti frazionari.

Art. 7

Azioni

Il possesso di ogni azione importa l'accettazione da parte del possessore di tutti i patti sociali contenuti nell'atto costitutivo e nello Statuto.

Il diritto di recesso dei Soci è regolato dalla normativa vigente.

Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

Art. 8

Obbligazioni e finanziamenti

La Società può emettere obbligazioni, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società può comunque acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte dei Soci è libera.

Art. 9

Warrants

Ai sensi dell'articolo 2346 ultimo comma del codice civile, la Società può emettere warrants. All'Organo Amministrativo è demandata la determinazione delle modalità di emissione, del valore nominale, dei criteri di attribuzione di azioni in esercizio del diritto di opzione connesso allo strumento finanziario in oggetto, ed in generale, l'individuazione della disciplina dello stesso.

Art. 10

Trasferimento delle azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili sia per atto tra vivi sia mortis causa, ai sensi di legge.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato

da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento emittenti è di seguito definito quale "Regolamento AIM").

Art. 11

OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti

Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di diritto di acquisto di cui all'articolo 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia del 30% (trenta per cento) più una azione del capitale sociale o al possesso di diritti di voto in misura superiore al 30% (trenta per cento) più una azione dei medesimi, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'articolo 106 comma 1-bis ("Soglia OPA"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con

riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento) oppure la diversa soglia indicata dal Regolamento Emittenti AIM Italia o da altra disposizione di legge o regolamentare applicabile alla società.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analoga sospensione del diritto di voto sulle azioni e sugli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui all'art. 9 del presente statuto.

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.

Titolo III

Assemblea

Art. 12 Convocazione

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o

quando lo richiedono particolari ragioni relative alla struttura o all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni del differimento.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 13

Modalità di convocazione

L'Assemblea è convocata secondo le modalità e termini di legge e regolamentari mediante avviso da pubblicarsi su "MF - Milano Finanza" o "Italia Oggi" o "Il Sole 24 ore" o mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Nell'avviso di convocazione, recante il contenuto minimo prescritto dalle norme di legge e regolamentari, può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale, purché in Italia e può altresì essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione.

I soci che rappresentano il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Salvo il caso di assemblea in unica convocazione, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea deve essere nuovamente convocata entro 30 (trenta) giorni. In tal caso si applicano le ulteriori disposizioni di legge (tra cui l'articolo 2369, comma 2, cod. civ.) e regolamentari anche con riferimento alla possibilità di riduzione del termine per la convocazione, ove l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'organo amministrativo ogni qualvolta

venga ritenuto opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;

b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;

c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia" o altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla società nei termini di legge.

Art. 14

Diritto di intervento e diritto di voto

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti, cui spetta il diritto di voto. Ogni azione dà diritto a un voto.

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.

Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere i propri compiti;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del codice civile) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti. La società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Art. 15

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità

della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario anche non Socio quando il verbale non sia redatto da un Notaio.

Art. 16

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società sono validamente costituite e deliberano con i quorum e le maggioranze previste dalla legge.

Art. 17

Deliberazioni assembleari

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere assunte in modo palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Titolo IV

Amministrazione della Società

Art. 18

Organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di componenti dispari, non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea con le modalità di cui ai successivi commi, in possesso, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, dei requisiti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, di tempo in tempo vigente e dal presente Statuto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Gli Amministratori potranno essere anche non soci.

Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente o dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste devono contenere 1 (un) candidato, secondo quanto previsto dal presente Statuto, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto.

Hanno diritto di presentare le liste, oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalidata.

Tali liste, corredate dai curricula professionali dei soggetti designati dovranno essere presentate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal

Nominated Adviser della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per i numeri interi progressivi da uno al numero degli Amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine della stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente.

Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli Amministratori fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea secondo le modalità previste dalla legge.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

L'Assemblea può variare il numero degli Amministratori anche in corso di mandato del Consiglio; i nuovi Amministratori in tal caso nominati secondo le modalità sopra precisate cessano con la scadenza degli altri Amministratori in carica.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Sono attribuite anche alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione con società controllate, nei

casi previsti dalla legge;

- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del Socio;
- l'emissione di obbligazioni non convertibili;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i componenti il proprio Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, che sostituisce e fa le veci del Presidente, nei casi di sua assenza o di suo impedimento.

Art. 19

Compenso degli amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato ai sensi del comma seguente.

L'Assemblea stabilisce il compenso fisso complessivo per ogni esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione. Qualora nell'ambito del Consiglio di Amministrazione si proceda alla nomina di Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione medesimo potrà attribuire a tali soggetti un compenso supplementare variabile, da aggiungersi a quello fissato in via ordinaria secondo le modalità appena descritte, a fronte delle ulteriori attribuzioni loro affidate da determinarsi in funzione dei risultati utili della società.

L'assemblea della Società potrà, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, del codice civile.

Art. 20

Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Resta fermo che, secondo quanto previsto dall'Art. 18, anche in questa ipotesi, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, primo comma lett. c) del codice civile.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a

mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Art. 21

Poteri dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea dei Soci.

Qualora le azioni siano ammesse alla negoziazione su AIM Italia è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364, comma primo, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi previsti per legge, nei seguenti casi:

- i) acquisizione di partecipazioni e beni che configurino un "reverse take over" ai sensi dei regolamenti AIM;
- ii) acquisizione o dismissione di partecipazioni e beni che configurino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dei regolamenti AIM;
- iii) richiesta di revoca dall'AIM. In tal caso la delibera deve essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, nei limiti consentiti dalla legge, a un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, al Presidente, a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ai quali, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone le relative retribuzioni.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge e per competenza esclusiva dell'Assemblea, e fermo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di tempo in tempo vigenti, non possono formare oggetto di delega:

- 1 le decisioni concernenti le linee di sviluppo e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, i budget pluriennali;
- 2 la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- 3 le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni di rilievo, aziende e/o rami d'aziende;
- 4 la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;

5 la determinazione dei criteri per la direzione, il coordinamento e il controllo delle società e degli enti appartenenti al Gruppo;

6 l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;

7 le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni della società e del gruppo.

L'Amministratore o gli Amministratori Delegati e/o il Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, qualora nominato, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa sociale e debbono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ferma l'osservanza dell'art. 2391 del Codice Civile, in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Quando particolari esigenze lo richiedano, la suddetta comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio sentito il parere del Collegio Sindacale, secondo le modalità previste dal precedente Art. 19, salvo quanto previsto dall'articolo 19, ultimo comma.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione accerta e assicura in via continuativa l'idoneità dei propri membri a svolgere le funzioni a loro affidate, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e ne determina i poteri nonché, ai fini della retribuzione, l'inquadramento.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, qualora nominato, senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati con funzioni istruttorie e propositive, determinandone le modalità di funzionamento e la composizione.

Art. 22

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, anche all'Estero, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza di tutti i membri del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea;
- sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

Art. 23

Presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente - se nominato - ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo o di questi ultimi, dall'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori informazioni adeguate. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, e agli altri Amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende, coordinandosi con il Consiglio di

Amministrazione, ovvero l'Amministratore Delegato, alle relazioni esterne ed istituzionali.

Art. 24

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25

Rappresentanza della Società

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza spetta altresì all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri a questi attribuiti. Il Presidente e l'Amministratore Delegato possono conferire a dipendenti della Società, ed anche a terzi, procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Titolo V

Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti

Art. 26

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'oggetto sociale del presente Statuto. I Sindaci sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale esercita il controllo interno ai sensi di legge. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di

revisione legale incaricata di effettuare la revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio Sindacale ed il soggetto preposto alla revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 27

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale. Contestualmente, l'Assemblea determina il corrispettivo

spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico, e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico è rinnovabile secondo i termini di legge.

Titolo VI

Esercizio sociale - Utili

Art. 28

Esercizio sociale

L'esercizio sociale termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 29

Utili

Gli utili netti sono così destinati:

- 5% (cinque per cento) a riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Titolo VII

Clausole finali

Art. 30

Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità e i criteri della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri e i compensi.

Art. 31

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.